

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2177

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DANINI, BELARDI MERLO, BIRARDI, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, GASPAROTTO, LODI FAUSTINI FUSTINI,
LOPS, MACIOTTA, MIGLIASSO, MONTESSORO, PALLANTI,
POCHETTI, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO, SANNELLA,
SOAVE, STRUMENDO, ZOPPETTI**

Presentata il 18 ottobre 1984

Istituzione della Cassa unica per i liberi professionisti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura con apposite leggi si è avviato un processo legislativo tendente a ridefinire in modo uniforme le discipline di funzionamento delle Casse di previdenza per avvocati e procuratori, ingegneri e architetti e per i geometri (con l'emanazione delle leggi del 20 settembre 1980, n. 576, del 3 gennaio 1981, n. 6 e del 20 ottobre 1982, n. 773).

Il processo di riordino del sistema previdenziale per i liberi professionisti ha compiuto un significativo passo in avanti con questi provvedimenti, consentendo un'ampia sperimentazione di nuovi criteri sia nel prelievo contributivo che nel calcolo dei trattamenti previdenziali.

Resta comunque, dal punto di vista legislativo, da percorrere un cammino

non breve, prima che un reale processo di omogeneizzazione e di riforma possa dirsi compiuto.

Tappe importanti di questo processo sono da noi individuate in particolare:

omogeneizzazione della disciplina e del funzionamento delle numerose casse di previdenza per liberi professionisti tuttora regolate secondo criteri vecchi e superati, al fine di rendere possibile la confluenza in una unica cassa;

emanazione di norme necessarie per consentire la ricongiunzione dei periodi assicurativi anche ai lavoratori che siano stati iscritti alle casse per liberi professionisti;

istituzione di una cassa di previdenza per categorie di liberi professionisti che ancora ne sono sprovvisti.

A questo obiettivo tendeva il progetto di legge approvato alla Camera dei deputati nel dicembre 1981 e decaduto per lo scioglimento delle Camere alla fine dell'ottava legislatura.

Questo progetto di legge prevedeva appunto, la istituzione di una cassa unica per tutti i liberi professionisti, compresi quelli attualmente privi di tutela previdenziale.

Con questa nostra proposta di legge noi riproponiamo il testo approvato in sede legislativa dalla XIII Commissione lavoro della Camera dei Deputati e inviato al Senato il 21 dicembre 1981.

La presentazione in tale veste da parte anche di altri gruppi, può prevedere un *iter* rapido con l'approvazione della proposta di legge e il suo invio al Senato per la seconda lettura per la definitiva approvazione della legge per la « cassa unica per i liberi professionisti ».

Questo *iter* permetterebbe di non disperdere l'importante lavoro fatto nella passata legislatura, rispondendo positivamente con un intervento legislativo riformatore ai gravi problemi di carenza legislativa oggi esistente per numerose libere professioni e di omogeneizzazione e di unificazione delle casse liberi professionisti oggi esistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ISTITUZIONE E NORME DI ORGANIZZAZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I PROFESSIONISTI

ART. 1.

(Istituzione della Cassa).

È istituita la Cassa nazionale di previdenza per i professionisti, avente lo scopo di gestire l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 34 e dei loro familiari.

La Cassa è ente pubblico ed è iscritta nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Essa è posta sotto vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 2.

(Organi della Cassa).

Sono organi della Cassa:

- a) l'assemblea dei delegati;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il presidente;
- e) il vicepresidente;
- f) il collegio dei sindaci.

ART. 3.

(Assemblea dei delegati).

L'assemblea dei delegati è composta di 80 membri, eletti fra gli iscritti alla Cassa da almeno due anni secondo il regolamento elettorale emanato con il provvedimento di cui all'articolo 40.

Il regolamento di cui al comma precedente deve prevedere l'elezione dei membri dell'assemblea da parte di tutti gli iscritti alla Cassa sulla base di una lista unica regionale contenente i nomi, le date di nascita e la professione di tutti i candidati, in ordine alfabetico. Ogni elettore può esprimere non più di tre preferenze.

Il requisito di anzianità di iscrizione di cui al primo comma non si applica per la prima elezione.

L'assemblea dei delegati si riunisce:

1) in via ordinaria, e almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del presidente della Cassa;

2) in via straordinaria, quando lo delibera il consiglio di amministrazione, o quando lo richieda un quinto dei componenti dell'assemblea stessa, o un ventesimo degli iscritti alla Cassa.

L'assemblea dei delegati è legalmente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione di almeno un terzo di essi.

L'assemblea dei delegati è presieduta nella sua prima riunione dal delegato più anziano, o, in caso di pari anzianità di appartenenza all'assemblea, dal delegato di maggiore età anagrafica. Successivamente è presieduta dal presidente della Cassa.

L'assemblea dei delegati svolge le seguenti funzioni:

a) esprime, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, parere sui provvedimenti relativi alla Cassa;

b) approva i regolamenti della Cassa, su proposta del consiglio di amministrazione;

c) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

d) elegge i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;

e) approva ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa;

f) decide sui ricorsi avverso le decisioni del consiglio di amministrazione;

g) decide sulla ratifica delle decisioni del consiglio di amministrazione adottate nei casi di urgenza;

h) stabilisce le misure degli emolumenti ai componenti degli organi sociali.

Le deliberazioni di cui ai punti b) e h) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti l'assemblea dei delegati durano in carica quattro anni e, se eletti nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza dell'organo e possono essere rieletti.

ART. 4.

(Assemblea provvisoria).

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro tre mesi dall'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 40, sentiti gli ordini professionali e le associazioni professionali maggiormente rappresentative su base nazionale delle categorie di professionisti per i quali è obbligatoria la iscrizione alla Cassa, è nominata un'assemblea provvisoria composta di 80 membri scelti in modo da assicurare a ciascuna delle suddette categorie, che annoveri almeno 3.000 lavoratori in attività, una rappresentanza adeguata.

L'assemblea provvisoria provvede a tutti gli adempimenti di competenza della assemblea dei delegati di cui all'articolo 3.

L'assemblea provvisoria resta in carica sino alla prima elezione dell'assemblea dei delegati.

ART. 5.

(Consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro

ro e della previdenza sociale ed è composto di 15 membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a primo dirigente o qualifica equiparata, e quattordici scelti tra i componenti l'assemblea dei delegati ed eletti da questa con votazione a scrutinio segreto. È in ogni caso assicurata nel consiglio di amministrazione la presenza di almeno un delegato in rappresentanza di ciascuna categoria professionale tenuta all'iscrizione ad un albo professionale.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e, se eletti nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza dell'organo e possono essere rieletti. Il consigliere in rappresentanza del Ministero del lavoro può essere riconfermato una sola volta.

Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti, entro sette giorni dalla data delle elezioni, ed a maggioranza assoluta dei componenti stessi, il presidente ed il vicepresidente della Cassa, i quali restano in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione e possono essere rieletti una sola volta.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario. Il presidente è tenuto a convocare il consiglio di amministrazione, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti, entro sette giorni dalla richiesta stessa.

Un funzionario della Cassa, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, funge da segretario del consiglio stesso e dell'assemblea dei delegati.

I seggi elettivi che rimangono per qualsiasi causa vacanti nel corso del mandato vengono ricoperti, in base alla graduatoria dei non eletti, dai candidati appartenenti alla stessa categoria professionale alla quale apparteneva al momento dell'elezione il consigliere cessato.

ART. 6.

(Compiti del consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione:

a) elegge il presidente e il vicepresidente;

b) delibera il regolamento interno della Cassa da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei delegati;

c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei delegati;

d) delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili a norma e per gli effetti di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

e) delibera, in attuazione del piano di cui alla precedente lettera d), sull'impiego dei fondi;

f) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

g) decide sui ricorsi contro le deliberazioni del comitato esecutivo;

h) delibera il regolamento organico del personale e le sue modifiche, nonché la nomina e la revoca del direttore generale.

Le deliberazioni indicate alla lettera h) del presente articolo sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 7.

(Attribuzioni del presidente e del vicepresidente della Cassa).

Il presidente della Cassa svolge le seguenti funzioni:

a) presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e l'assemblea dei delegati;

b) esercita la rappresentanza legale della Cassa;

c) sovrintende al funzionamento della Cassa, esercitando tutte le funzioni a lui attribuite da leggi, decreti e regolamenti;

d) attua le deliberazioni dell'assemblea dei delegati, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 8.

(Comitato esecutivo).

Il comitato esecutivo è composto dal presidente della Cassa, dal vicepresidente, che in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume la presidenza, e da tre consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione.

Le riunioni del comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno tre membri, compresi il presidente o il vicepresidente.

ART. 9.

(Attribuzioni del comitato esecutivo).

Il comitato esecutivo:

a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

b) delibera sull'iscrizione alla Cassa;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica del consiglio di amministrazione;

d) provvede alla liquidazione delle pensioni su richiesta degli interessati o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età o nei casi di pensione di reversibilità;

e) amministra il personale.

Contro le determinazioni del comitato esecutivo è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata di comunicazione, al consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

ART. 10.

(Collegio dei sindaci).

Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composto di quattro membri, di cui due eletti dall'assemblea dei delegati, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno in rappresentanza del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente o qualifica equiparata.

Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

I sindaci durano in carica quattro anni.

La presidenza del collegio è assunta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci intervengono alle riunioni degli organi di amministrazione della Cassa ed esercitano le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

ART. 11.

(Controllo della Corte dei conti).

La Cassa è sottoposta al controllo della Corte dei conti a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259, che lo esercita secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge stessa.

ART. 12.

(Predisposizione e approvazione dei bilanci).

Ogni quattro anni, e comunque in qualsiasi momento il presidente lo ritenga opportuno per il buon andamento della gestione, il consiglio di amministrazione provvede alla formazione del bilancio tecnico della Cassa, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei delegati.

ART. 13.

(Entrate della Cassa).

Le entrate della Cassa sono costituite:

- a) dai contributi degli iscritti;
- b) dagli interessi attivi e dai proventi del patrimonio;
- c) dal provento di lasciti, donazioni, atti di liberalità.

TITOLO II

DISCIPLINA

DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

ART. 14.

(Prestazioni previdenziali).

La Cassa nazionale di previdenza per i professionisti corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità o invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della doman-

da per le pensioni indicate alle lettere *b)* e *c)*, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere *a)* e *d)*.

ART. 15.

(Pensione di vecchiaia).

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto 65 anni di età e 20 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media aritmetica dei redditi professionali netti dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — IRPEF — per gli ultimi venti anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla pensione. Non si considerano gli anni precedenti al 1974.

Per il calcolo della media di cui al comma precedente si considera soltanto la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 23, primo comma, lettera *a)*; i redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 27.

La misura della pensione non può essere inferiore ai seguenti multipli del contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione:

1) 4 volte in caso di anzianità utile inferiore a 25 anni;

2) 5 volte in caso di anzianità utile pari o superiore a 25 anni e inferiore a 30;

3) 6 volte in caso di anzianità utile pari o superiore a 30 anni.

La misura della pensione erogata non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del cento per cento.

Se la media dei redditi, calcolata a norma del primo e del secondo comma del presente articolo, è superiore a lire 20

milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma è ridotta nel modo seguente:

a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,25 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

ART. 16.

(Prosecuzione dell'attività dopo il pensionamento).

Il titolare della pensione di vecchiaia che intenda proseguire o riprendere la propria attività professionale, o intraprenderne una nuova, è tenuto a darne comunicazione alla Cassa. In tale caso la pensione di vecchiaia è ridotta a due terzi di quella determinata a norma dell'articolo precedente, salvo che, non ricorrendo i requisiti previsti dall'articolo 34 per la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa, l'interessato rinunci all'iscrizione.

Coloro che dopo la liquidazione della pensione continuano per almeno cinque anni nell'esercizio della professione hanno diritto ad uno ed uno solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui al secondo ed al sesto comma dell'articolo precedente, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il primo calcolo della pensione, rivalutati a norma del terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 17.

(Pensione di anzianità).

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35

anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo o elenco professionale a cui il professionista sia stato iscritto, e comunque alla cessazione della sua attività lavorativa; è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi o con qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente.

La pensione è determinata secondo gli stessi criteri di calcolo previsti per la pensione di vecchiaia dall'articolo 15.

Quando si verifichi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

ART. 18.

(Pensione di inabilità).

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio dell'attività professionale sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione, e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Gli anni ai quali deve essere commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tale fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'albo o elenco professionale a cui il professionista sia stato iscritto, e comunque alla cessazione della sua precedente attività lavorativa; è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi, anche diverso da quello al quale il professionista sia stato precedentemente iscritto.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

ART. 19.

(Pensione di invalidità).

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio dell'attività professionale sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 18, secondo comma.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate

non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio dell'attività professionale e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime a norma degli articoli 15 e 17, in sostituzione della pensione di invalidità.

ART. 20.

(Altre disposizioni in materia di pensioni di inabilità e di invalidità).

Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dall'assemblea dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di infortunio le pensioni di inabilità o di invalidità non sono concesse, o, se già concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta; sono invece corrispondentemente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma la pensione, nell'entità stabilita dal secondo comma dell'articolo 15, viene liquidata soltanto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

ART. 21.

(Pensione di reversibilità e indiretta).

Le pensioni di cui agli articoli 15 e 17 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20, per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro e a carico, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 18 e 19 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è calcolata come quella di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b).

Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

ART. 22.

(Pagamento delle pensioni).

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

ART. 23.

(Contributo soggettivo).

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni altro professionista tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) reddito fino a lire 40 milioni: 10 per cento;

b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 800.000.

Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione.

Per chi si iscrive per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto 27 anni di età il contributo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF.

ART. 24.

(Contributo integrativo).

Tutti i professionisti di cui all'articolo 34, primo comma, ad esclusione di coloro per i quali sussista l'obbligo di iscrizione o di versamento del contributo integrativo ad altra Cassa di previdenza professionale, sono tenuti, anche se non iscritti o non iscrivibili alla Cassa, ad applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'IVA ed a versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia seguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato avente le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su di una percentuale del volume di affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa, e coloro che sono tenuti ad iscriversi, sono annualmente tenuti a pagare, per il titolo di cui al primo comma, un contributo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dodici volte il contributo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 23 dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 26 secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale.

ART. 25.

(Fondo di garanzia).

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità delle pensioni da erogare. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le eventuali somme accantonate in eccedenza rispetto al fondo di garanzia devono essere investite in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 26.

(Variabilità dei contributi).

La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 23, primo comma, lettera *a*), e secondo comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

La percentuale di cui all'articolo 24, primo comma, può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Le percentuali ed il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio

consuntivo, a provvedere a tutte le uscite ed alla integrazione del fondo di garanzia.

Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all'articolo 12.

ART. 27.

(Rivalutazione dei redditi).

L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 15 a 21 è rivalutata secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 28.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore all'anno in corso.

La percentuale di cui al comma precedente può essere variata con la procedura indicata nell'articolo 26, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

ART. 28.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT.

La percentuale di variazione degli importi delle pensioni è stabilita con decre-

to del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa, si applica a far data dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 15, sesto comma, all'articolo 18, secondo comma, all'articolo 23, primo comma, all'articolo 34, terzo comma, ed il contributo minimo di cui all'articolo 23, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi, e alle 10.000 più vicine per l'ultimo.

ART. 29.

(Comunicazioni obbligatorie alla Cassa).

Tutti gli iscritti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 23, primo comma, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 24, primo comma, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e del numero di partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Nella comunicazione di cui al comma precedente devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente relativi al reddito professionale che concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto all'IRPEF e del volume di affari IVA, qualora tali accertamenti comportino variazioni rispetto alle dichiarazioni annuali.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società od associazioni di

professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 24, secondo comma.

Chi non ottemperò all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettuò una comunicazione infedele è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90, giorni dalla scadenza del termine, ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 30, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono violazione della deontologia professionale, che può essere perseguita sul piano disciplinare dagli ordini professionali nell'ambito delle rispettive competenze.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo con il quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 30.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore delle norme contenute nel titolo I della presente legge i consigli degli ordini professionali, esclusi quelli delle categorie di cui al secondo comma dell'articolo 34, devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti ai relativi albi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto di ottenere in qualsiasi momento dai competenti Uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti i lavoratori autonomi iscritti o tenuti all'iscrizione, ed i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti dal presente articolo.

ART. 30.

(Pagamento dei contributi).

I contributi minimi di cui all'articolo 23, secondo comma, e all'articolo 24, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale dei redditi professionali prevista nell'articolo 29, e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 29, quarto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo ed all'articolo 29, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente, e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 31.

(Prescrizione dei contributi).

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti a norma della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obligato, della dichiarazione di cui all'articolo 29.

ART. 32.

(Controllo delle comunicazioni).

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari, limitatamente agli ultimi venti anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti ai fini dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 29, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

ART. 33.

(Restituzione dei contributi).

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione han-

no diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 23.

Sulle somme da rimborsare a norma del comma precedente sono dovuti gli interessi legali maturati dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti effettuati dall'iscritto.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità contributiva restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'articolo 27, secondo comma a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

L'iscritto può chiedere che l'importo dovutogli a norma dei primi due commi del presente articolo venga trasferito ad altro ente di previdenza per i liberi professionisti per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

ART. 34.

(Obbligo di iscrizione alla Cassa).

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per chiunque svolga attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, nell'esercizio di arti o professioni intellettuali o comunque di attività non imprenditoriali, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Sono esonerati dall'obbligo di cui al primo comma e non possono essere iscritti alla Cassa i professionisti per i quali sussista l'obbligo di iscrizione ad altre Casse di previdenza professionali o ad altri regimi di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la sussistenza del requisito della

professionalità si presume quando il professionista trae dalle attività di cui al primo comma un reddito netto annuo soggetto ad IRPEF superiore a lire 4 milioni o abbia un volume di affari agli effetti IVA superiore a sei milioni. Non è ammessa la prova contraria. Quando il professionista trae dalle attività di cui al primo comma un reddito pari o inferiore al predetto limite, si presume l'insussistenza del requisito della professionalità, salvo quanto previsto nel comma successivo.

Qualora un professionista tragga dalla propria attività professionale, nel corso di uno o più anni solari, un reddito inferiore ai minimi indicati nel comma precedente, egli può chiedere per tali anni la sospensione della propria iscrizione alla Cassa e dell'obbligo contributivo, se già iscritto. Se non iscritto, può chiedere la iscrizione, fermo restando il divieto di cui al secondo comma, a condizione che il reddito professionale netto soggetto ad IRPEF conseguito nell'anno precedente sia superiore a lire tre milioni o il volume d'affari agli effetti IVA per lo stesso periodo sia superiore a lire quattro milioni e cinquecentomila.

Il professionista non iscritto che nel corso di un anno solare abbia tratto dalla propria attività, rispondente ai requisiti di cui al primo comma, un reddito netto soggetto ad IRPEF superiore a lire quattro milioni o un volume d'affari agli effetti IVA superiore a lire sei milioni è tenuto a chiedere l'iscrizione alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini IRPEF. L'omissione ha gli effetti previsti dall'articolo 29, commi quarto e quinto. Nel caso previsto nel presente comma l'iscrizione ha effetto dall'anno in cui il reddito dichiarato è stato prodotto, ed il professionista è tenuto al pagamento dei contributi relativi a tale anno, in aggiunta a quelli relativi all'anno in corso.

L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento del consiglio di amministrazione comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dal 1° gennaio del primo anno nel quale il professionista abbia conseguito il reddito indicato nel terzo comma.

ART. 35.

*(Sospensione o riduzione
dell'attività professionale
per chiamata a cariche pubbliche elettive).*

Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei Consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni con più di 50.000 abitanti, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima dell'assunzione della carica pubblica, rivalutato a norma dell'articolo 27 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 23, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 24 rapportato ad un volume d'affari pari a dodici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 23 e 24. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, quinto comma.

ART. 36.

*(Disciplina transitoria
dell'iscrizione alla Cassa).*

Nel primo anno in cui si applicano le norme contenute nel titolo II della presente legge, fermo restando l'obbligo generale previsto nell'articolo 34, sono tenuti a chiedere l'iscrizione alla Cassa i professionisti che nell'anno precedente abbiano tratto dalla propria attività, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 34, un reddito netto soggetto ad IRPEF superiore a lire 4 milioni e un reddito lordo ai fini dell'IVA superiore a lire 6 milioni. In tale caso l'iscrizione ha effetto dall'anno precedente, ed il lavoratore è tenuto per quell'anno soltanto al pagamento, in aggiunta ai contributi dovuti per l'anno in corso, di un contributo straordinario pari a due terzi del contributo soggettivo dovuto per l'anno in corso.

Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma precedente i professionisti appartenenti alle categorie di cui al secondo comma dell'articolo 34, e quelli che cessino l'attività professionale entro l'anno.

ART. 37.

(Riscatto del periodo di servizio militare di leva).

L'iscritto alla Cassa ha facoltà di riscattare il periodo relativo al servizio militare di leva versando alla Cassa un importo pari al doppio del contributo minimo vigente alla data della presentazione della domanda di riscatto, per ogni anno riscattato.

I periodi riscattati a norma del comma precedente valgono al fine di completare l'anzianità contributiva minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità e valgono altresì per il calcolo degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione di cui al secondo comma dell'articolo 15.

ART. 38.

(Riscatto del periodo di attività professionale precedente all'entrata in vigore della presente legge).

L'iscritto alla Cassa che negli anni precedenti all'entrata in vigore delle norme contenute nel Titolo II della presente legge e successivi al 1973 abbia esercitato attività di lavoro autonomo rispondente ai requisiti di cui al primo comma dell'articolo 34 ha facoltà di riscattare il periodo di esercizio di tale attività secondo le modalità indicate nel primo comma dell'articolo 37. Tale facoltà deve essere esercitata entro il 31 dicembre 1987.

Chi intende esercitare la facoltà di cui al comma precedente deve allegare alla domanda copia delle proprie dichiarazioni dei redditi o degli accertamenti fiscali definitivi, relativi agli anni di cui viene chiesto il riscatto, dai quali risulti un reddito netto soggetto ad IRPEF non

inferiore a lire 1.500.000 per il 1977, 1.800.000 per il 1978, 2.100.000 per il 1979, 2.400.000 per il 1980, 2.700.000 per il 1981, 3.100.000 per il 1982, 3.500.000 per il 1983.

Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 37.

Ai fini della corresponsione delle pensioni di inabilità, di invalidità e indiretta ai superstiti, per coloro che riscattano i periodi di attività professionale continuativa ai sensi del presente articolo, le condizioni di età per l'iscrizione, di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *b*), ed all'articolo 21, quarto comma, devono essersi verificate alla data iniziale del periodo riscattato. Se il periodo riscattato ha inizio dal 1° gennaio 1977, si prescinde dalle condizioni di età per l'iscrizione di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *b*), ed all'articolo 21, quarto comma.

TITOLO III

NORME FINALI

ART. 39.

(Confluenza di altre Casse professionali).

La confluenza nella Cassa nazionale di previdenza per i professionisti di altro ente pubblico gestore di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore di professionisti può avvenire a seguito di conforme deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti del relativo Consiglio nazionale o Assemblea dei delegati.

ART. 40.

(Regolamento di esecuzione).

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Uffi-*

ziale sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 41.

(Entrata in vigore della legge).

Le norme contenute nei Titoli I e III della presente legge entrano in vigore nel primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le norme contenute negli articoli da 14 a 22 della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1985.